Allegato "A" al n./124.756/23.191 rep.

" STATUTO "

# ASSOCIAZIONE AMICI DELLE MURA DI BERGAMO

## CAPO I
## ISTITUZIONE E FINALITA'

### ART. 1
### COSTITUZIONE

Si costituisce l'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE MURA DI BERGAMO" che si regge sul presente statuto e sulle disposizioni del codice civile in materia.

### ART. 2
### DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### ART. 3
### S E D E

1. La sede dell'Associazione è stabilita presso lo Studio di Architettura MARCARINI - via Paleocapa n°8 - 24121 Bergamo.
2. Gli eventuali spostamenti della sede sono approvati dall'assemblea dei soci su motivata proposta del Consiglio Direttivo.

### ART. 4
### CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed opera indipendentemente da ogni altra istituzione pubblica o privata presente sul territorio Nazionale e Internazionale.
Nel perseguimento dei suoi scopi potrà avvalersi del supporto di altre organizzazioni, a vari livelli, aventi obiettivi simili, e potrà anche affiliarsi ad altre Associazioni Internazionali.

## ART. 5
## FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Scopo dell'Associazione è la promozione di tutte le iniziative volte alla conoscenza, tutela, salva-guardia ,conservazione e valorizzazione delle Mura Venete di Bergamo e del patrimonio ad esse collegato nel loro contesto urbanistico ed ambientale.
2. L'azione dell'Associazione si applica attraverso:
   a) la costituzione di un centro di documentazione;
   b) la promozione e divulgazione di studi, ricerche e progetti per la conservazione e la tutela del patrimonio Artistico, Culturale e Storico;
   c) lo studio delle metodologie per la manutenzione e il restauro.
   d) la corretta valorizzazione a mezzo di iniziative Culturali e Turistiche compatibili anche con la collaborazione di organismi pubblici e privati.

## ART. 6
## CATEGORIE DEI SOCI

1. Fanno parte dell'Associazione:
   a) i soci fondatori;
   b) i soci ordinari;
   c) i soci onorari.
2. Sono soci fondatori i soci che aderiscono agli scopi statutari dell'Associazione.
3. Sono soci ordinari e onorari coloro che hanno contribuito o possono contribuire alla attività dell'Associazione.

## ART. 7
## DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto e sono tenuti alla iscrizione annuale.
2. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
3. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i soci onorari

## ART. 8
## AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di deliberare, motivando:
   a) l'ammissione, in qualità di soci ordinari ,di coloro che ne facciano domanda;
   b) l'ammissione dei soci onorari, su indicazione anche di un solo socio ordinario.

## ART. 9
## PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La perdita della qualità di socio viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a) mancata iscrizione annuale ;
b) mancata osservanza dello Statuto e in altri casi di particolare gravità in cui al socio deve essere data l'opportunità di presentare le proprie giustificazioni nelle forme prescritte.

2. Si cessa dalla qualità di socio, altresì, per dimissioni.

3. L'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione è responsabile per gli obblighi assunti nei confronti della stessa nel periodo di permanenza del vincolo associativo.

## CAPO II
## ORGANI SOCIALI

### ART. 10
### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

### ART. 11
### ASSEMBLEA DEI SOCI

. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari in regola con l'iscrizione annuale.
. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Giugno.
. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o la metà più uno dei soci fondatori e ordinari ne facciano richiesta.
. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano anche i soci dissenzienti e quelli assenti.

### ART. 12
### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, regolarmente convocate, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e ordinari ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un incaricato dell'Associazione.
Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno 1/2 dei soci fondatori e ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 1/2 degli associati.

## ART: 13
## FORMA DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
2. Il Presidente, per argomenti di particolare importanza, può decidere di fare effettuare la votazione a scrutinio segreto.

## ART. 14
## COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci svolge i seguenti compiti:
   a) traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l'attività dell'Associazione;
   b) elegge il Consiglio Direttivo designandone i componenti nei limiti stabiliti dall'Art.15; elegge, altresì, il Collegio dei Probiviri;
   c) delibera su ogni altra questione di carattere ordinario sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri;
   d) approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale spostamento della sede, lo scioglimento dell'Associazione;
   e) vigila sull'effettiva realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e approva annualmente la relazione sull'attività presentata dal Consiglio Direttivo;
   f) delibera sull'ammissione all'Associazione e sulla perdita della qualità di socio, su proposta del Consiglio Direttivo;
   g) ratifica l'approvazione del regolamento di cui all'Art.20.

## ART. 15
## CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i Consiglieri allo scadere del mandato, sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.
3. I posti di consigliere di nomina assembleare, che si rendono vacanti per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio, sono ricoperti dai soci che nell'elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. I nuovi consiglieri durano in carica fino al termine del triennio.

## ART. 16
## COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo propulsivo dell'Associazione di cui predispone e sviluppa l'attività, provvedendo a quanto occorre al suo funzionamento.

Il Consiglio Direttivo:
a) predispone il programma dall'attività da svolgere redige la relazione annuale dall'attività svolta;
b) fissa l'indirizzo tematico dell'attività culturale dell'assemblea;

c) elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li elegge;
d) adotta i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
e) approva il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
f) procede all'inizio di ogni anno sociale e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione, proponendo in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
g) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
h) ha competenza per ogni compito non espressamente attribuito ad altri organi dell'Associazione;
i) propone le eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo, allo statuto, e lo scioglimento dell'Associazione

## ART. 17
## RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, una volta ogni 6 (sei) mesi ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 4 (quattro) Consiglieri del Direttivo.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti da un incaricato.
Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazione per alzata di mano. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## ART. 18
## IL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
   a) dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio;
   b) ha la responsabilità generale della conduzione dell'Associazione e la rappresentanza legale della stessa e firma gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi;
   c) redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci concordandolo con il Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea e la presiede;
   d) redige l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio e lo presiede;
   e) sottoscrive assieme all'incaricato i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
   f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
   g) esercita nei casi d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con obbligo di sottoporre le proprie determinazioni a ratifica dello stesso, in occasione della prima successiva riunione.
   h) cura i rapporti con Enti pubblici e privati a livello Nazionale e Internazionale.
2. Il Presidente, sotto la propria personale responsabilità e sentito il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
   Il Presidente in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 19
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ogni 3 (tre) anni ed è composto di 3 (tre) membri scelti tra i soci fondatori e soci ordinari dell'Associazione.
In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più Probiviri, si procede alla sostituzione con i soci che nella elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione.

## CAPO III
## REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20
REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il regolamento per il funzionamento dell'Associazione è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

ART. 21
GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese per lo svolgimento di attività inerenti agli scopi associativi preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 22
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Qualora gli scopi sociali siano stati raggiunti o siano divenuti impossibili da realizzare, l'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designa uno o più liquidatori.
3. I beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti secondo le indicazioni dell'Assemblea, a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità consimili.

ART. 23
RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni riconosciute come persone giuridiche, di cui agli Art.12 e seguenti.